



ATENEUM PONTIFICIUM
REGINA APOSTOLORUM

NORME PER IL TERZO CICLO

ATENEUM PONTIFICIUM REGINA APOSTOLORUM

Rinnovate dal Rettore, a tenore dell'art. 2,§2 del Regolamento Generale, per l'anno accademico 2021/2022 con il Decreto 11/2021 dell'11 ottobre 2021.

INDICE

Indice	1
Norme per il Terzo Ciclo.....	2
Titolo I. La Commissione per il Terzo Ciclo.....	2
Titolo II. Ammissione, immatricolazione e iscrizione	2
Titolo III. Studi di perfezionamento	2
Titolo IV. La Dissertazione	3
Art. 1 programma di ricerca	3
Art. 2. L'elaborazione della dissertazione	4
Art. 3. La presentazione della dissertazione	5
Art. 4. La difesa della dissertazione	5
Art. 5. La pubblicazione della dissertazione.....	7
Norme per il Terzo Ciclo: Norme specifiche per la Facoltà di Bioetica	9
Titolo I. La Commissione per il Terzo Ciclo.....	9
Titolo IV. La Dissertazione	9
Art. 1 Programma di ricerca	9
Norme per il Terzo Ciclo: Interpretazioni e specificazioni	9

NORME PER IL TERZO CICLO

Titolo I. La Commissione per il Terzo Ciclo

- § 1. All'inizio del suo mandato, il Decano di Facoltà costituisce *ad triennium* una commissione per il terzo ciclo. Tale commissione è presieduta dal Decano o da un suo delegato e composta da quattro docenti stabili della Facoltà, di cui uno è nominato dal Vicerettore Accademico.
- § 2. La commissione per il terzo ciclo ha il compito di valutare:
- 1° le domande di ammissione al terzo ciclo;
 - 2° i risultati degli studi di perfezionamento;
 - 3° il progetto di ricerca;
 - 4° il progetto di dissertazione.
- § 3. Per facilitare il lavoro della commissione, il Decano può fissare delle date entro le quali sono ammesse le domande di ammissione per il progetto di ricerca e per quello di dissertazione.

Titolo II. Ammissione, immatricolazione e iscrizione

- § 1. Per iscriversi al terzo ciclo il candidato deve:
- 1° aver ottenuto il grado di Licenza nella stessa disciplina in una Facoltà ecclesiastica o un grado equipollente con un voto minimo di 8.6/10 (*magna cum laude*);
 - 2° essere in grado di leggere la letteratura scientifica in almeno tre delle seguenti lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese;
 - 3° soddisfare le eventuali richieste stabilite nel Regolamento della Facoltà;
 - 4° essere ammesso dal Decano.
- § 2. Il candidato deve inviare al Decano della Facoltà, entro le date stabilite nel Programma degli studi, la domanda di ammissione insieme a:
- 1° certificati completi degli studi del primo e del secondo ciclo universitario;
 - 2° una copia elettronica (formato pdf) della dissertazione di secondo ciclo o di un lavoro a essa equivalente.
- § 3. La commissione valuta le domande di ammissione e, se emette un giudizio positivo sull'idoneità del candidato, il Decano può procedere all'ammissione. Nel caso in cui il giudizio dovesse essere negativo, il Decano può, comunque, chiedere al Vicerettore Accademico l'autorizzazione ad ammettere il candidato.
- § 4. Una volta ammesso dal Decano e ricevuto dal Decano il giudizio accademico, il candidato, nei periodi previsti nel calendario generale dell'Ateneo, procede a formalizzare l'iscrizione.
- § 5. Per il perfezionamento dell'iscrizione e per le tasse relative ad ogni fase, seguire la normativa prevista dall'amministrazione e dalla segreteria generale.

Titolo III. Studi di perfezionamento

- § 1. La durata minima del terzo ciclo è stabilita negli Statuti delle Facoltà.
- § 2. Durante i primi semestri del terzo ciclo o nel corso dei primi tre semestri, lo studente deve colmare gli eventuali debiti formativi richiesti dal Decano e realizzare gli studi di perfezionamento, che possono comprendere:
- 1° seminari per i dottorandi;

- 2° lo studio di lingue se, ad esclusivo giudizio del Decano o del direttore della dissertazione, lo studente non dimostri di conoscere sufficientemente una delle lingue necessarie relative alla propria area di ricerca.
 - 3° la redazione di un primo lavoro scritto.
- § 3. Durante il primo semestre lo studente sceglie come direttore della dissertazione uno dei docenti stabili della Facoltà. A giudizio del Decano può essere designato un altro docente della Facoltà o un docente stabile di un'altra facoltà dell'Ateneo. Eccezionalmente il Vicerettore Accademico, sentito il Decano, può autorizzare a svolgere le funzioni di direttore un docente di un'altra università.
- § 4. Alla fine di ogni anno accademico il direttore deve inviare al Decano e alla commissione per il terzo ciclo una relazione circa l'impegno profuso dal dottorando nell'ambito della sua ricerca.
- § 5. Per perfezionare le proprie capacità di ricerca, lo studente deve redigere sotto la supervisione del direttore un primo lavoro scritto, in forma di articolo scientifico attinente il tema dell'eventuale dissertazione. Questo articolo sarà valutato dal direttore e da un docente stabile della Facoltà, nominato dal Decano.
- § 6. Gli studi di perfezionamento hanno un valore del 10% nel voto complessivo.

Titolo IV. La Dissertazione

Art. 1 programma di ricerca

- § 1. Durante il periodo degli studi di perfezionamento e una volta approvato il primo lavoro scritto, lo studente deve effettuare la presentazione del programma di ricerca della dissertazione. Se il candidato non presenta l'argomento entro il terzo semestre, il Decano, sentiti i suoi Consiglieri, può concedere una proroga, ma non oltre il quarto semestre.
- § 2. Per la presentazione del programma di ricerca va consegnata in Segreteria di Facoltà, dopo aver adempiuto gli obblighi amministrativi, l'apposito modulo insieme a un documento dattiloscritto, in 5 copie, di non più di 10 pagine, che contenga i seguenti elementi:
- 1° una descrizione dell'argomento della dissertazione, indicando l'obbiettivo del lavoro, la metodologia, la sua originalità e il valore scientifico;
 - 2° lo schema dei capitoli e la loro connessione logica;
 - 3° la bibliografia essenziale.
- § 3. Una commissione presieduta dal Decano o da un suo delegato, dal direttore e da un docente stabile della Facoltà, nominato dal Decano, valuterà sia i risultati ottenuti negli studi di perfezionamento sia il programma di ricerca, con l'obbligo di dare una risposta al candidato entro 30 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione in Segreteria di Facoltà.
- § 4. In caso di un giudizio negativo ma non definitivo, il Decano, dopo aver spiegato gli emendamenti da fare, può chiedere al candidato di consegnare in Segreteria di Facoltà, senza ulteriori adempimenti amministrativi, una versione riveduta, in 5 copie, del progetto di ricerca. La commissione valuterà la versione riveduta del documento, con l'obbligo di dare una risposta al candidato entro 30 giorni lavorativi dalla consegna in Segreteria di Facoltà. Nel caso dovesse essere espresso un ulteriore parere negativo, è da considerarsi definitivo e lo studente non potrà più procedere alla stesura della dissertazione dottorale.
- § 5. Ottenuta una valutazione positiva, il programma di ricerca sarà sottoposto all'approvazione del Vicerettore Accademico, che deve dare una risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

- § 6. Una volta approvato il programma di ricerca, se il dottorando volesse cambiare l'argomento dovrà ripetere il processo, con l'approvazione del Decano, sentito il parere dei suoi Consiglieri. In questo caso è previsto un ulteriore adempimento amministrativo.

Art. 2. L'elaborazione della dissertazione

- § 1. Una volta approvato dal Vicerettore accademico, il progetto di ricerca è riservato al dottorando per cinque anni. Su richiesta scritta del candidato, il Decano, con il consenso del direttore e della commissione per il terzo ciclo, può concedere una proroga. Tale proroga può essere concessa al massimo per altri tre anni.
- § 2. Qualora il direttore non sia in grado di seguire adeguatamente la revisione delle parti della dissertazione che il dottorando gli sottopone, costui ha diritto di presentare istanza scritta al Decano (o all'autorità superiore nel caso questi sia il direttore), il quale ha facoltà di respingerla o di accettarla e, nel caso in specie, di imporre al direttore un termine temporale per la revisione.
- § 3. Se il direttore della dissertazione, per una qualunque ragione, non fosse più in grado di portare a termine la propria opera, spetta al Decano approvare o assegnare, per quanto possibile, un nuovo direttore.
- § 4. Nella stesura della dissertazione si devono seguire le normative approvate dall'Ateneo. Nel caso che il lavoro dovesse esigere altri criteri, lo studente deve concordare questo aspetto con il Direttore.
- § 5. Quando i risultati della ricerca sono sufficientemente maturi, il dottorando, con l'approvazione del direttore, dovrà sollecitare l'approvazione del progetto della dissertazione, consegnando in Segreteria di Facoltà cinque copie del seguente materiale:
- 1° una descrizione dattiloscritta, di 10-15 pagine, della dissertazione;
 - 2° l'indice;
 - 3° un capitolo intero;
 - 4° la bibliografia.
- § 6. In base alla valutazione della commissione per il terzo ciclo, il Decano, entro 30 giorni, approva o meno il progetto della dissertazione. Approvato il progetto, il dottorando può portare a termine l'elaborazione della dissertazione.
- § 7. In caso di un giudizio negativo ma non definitivo, il Decano, dopo aver consegnato gli emendamenti da fare, può chiedere al candidato di consegnare una versione riveduta del progetto di dissertazione. La commissione valuterà la versione riveduta del documento, con l'obbligo di dare una risposta al candidato entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla consegna in Segreteria di Facoltà.
- § 8. Approvato il progetto della dissertazione, il Decano nomina il revisore e gli invia una copia del progetto approvato della dissertazione.
- § 9. Il revisore è ordinariamente un docente stabile della Facoltà. Qualora nessuno dei docenti stabili della Facoltà abbia, rispetto all'argomento, le competenze necessarie a compiere il ruolo di revisore, il Decano può nominare revisore sia un docente incaricato della Facoltà, un docente di un'altra Facoltà dell'Ateneo, un docente invitato o un esperto di un'altra Istituzione Accademica.
- § 10. Il dottorando deve sottoporre le bozze dei capitoli della dissertazione alla revisione sia del direttore che del revisore. Questi devono comunicare entro 30 giorni lavorativi le loro

osservazioni al dottorando. Il revisore deve mandare copia delle proprie osservazioni al direttore.

- § 11. Qualora ci fossero discrepanze significative fra le indicazioni del direttore e le osservazioni del revisore, il direttore e il revisore devono dialogare per individuare una soluzione. Se non dovessero giungere ad una soluzione, il direttore deve informare il Decano, tramite una relazione che contenga i motivi per cui ritiene inopportuno l'adeguamento della dissertazione alle indicazioni del revisore. Preso atto dell'informe, il Decano lo inoltra al presidente della commissione della difesa.

Art. 3. La presentazione della dissertazione

- § 1. La presentazione tipografica della dissertazione deve seguire le norme tipografiche vigenti dall'Ateneo e le altre indicazioni sul formato, che saranno pubblicate nel sito web.
- § 2. La dissertazione è consegnata presso la Segreteria di Facoltà in 4 copie dattiloscritte su fogli di formato A4 (cm 21 x 29,7), utilizzando il recto e il verso del foglio; deve essere rilegata con copertina in tela, su cartone spesso, del colore previsto da ciascuna Facoltà:
- 1° Facoltà di Teologia, blu;
 - 2° Facoltà di Filosofia, marrone;
 - 3° Facoltà di Bioetica, verde scuro.
- § 3. Sulla copertina di ognuna delle 4 copie i seguenti dati devono essere stampati in inchiostro di colore oro, seguendo le altre indicazioni sul formato:
- 1° il nome dell'Ateneo (in italiano) nell'intestazione centrata;
 - 2° il nome della Facoltà (in italiano);
 - 3° il titolo e il sottotitolo della dissertazione (nella lingua del testo);
 - 4° il cognome e nome dell'autore;
 - 5° la matricola dell'autore;
 - 6° il cognome e nome del direttore;
 - 7° la data di consegna alla Facoltà;
 - 8° l'anno accademico di consegna della dissertazione.
- § 4. Alla fine di ognuna delle 4 copie va riportata, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Ateneo, una dichiarazione dell'originalità del testo e della sua aderenza alle relative norme sul plagio. Nel caso di plagio, anche di un brano, la tesi sarà respinta definitivamente e lo studente non potrà, in nessun caso, essere riammesso.
- § 5. Unitamente alla dissertazione deve essere consegnato un file in pdf, che porta come titolo la matricola dell'autore e che riproduce integralmente ed esattamente la copia dattiloscritta della dissertazione.

Art. 4. La difesa della dissertazione

- § 1. Il revisore, entro quindici giorni dalla ricezione della dissertazione, comunica una valutazione preliminare al Decano. Se il revisore giudica che il voto da assegnare alla dissertazione sia inferiore a 6/10, il Decano nomina un nuovo revisore, comunicandogli i motivi per cui il revisore precedente abbia emesso un giudizio negativo. Se il nuovo revisore concorda che il voto da assegnare alla dissertazione sia inferiore a 6/10, la dissertazione è respinta.
- § 2. Se il revisore emette un giudizio positivo sulla dissertazione, il Decano stabilisce la data della difesa. La difesa è da tenersi due mesi dopo la consegna della dissertazione o tre mesi, nel caso in cui dovesse intervenire un secondo revisore.

- § 3. Il segretario della Facoltà provvede alla compilazione degli inviti alla difesa e assicura che essi siano inviati agli Atenei Pontifici di Roma, affisso sulla bacheca di Facoltà e pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.
- § 4. La difesa è un solenne atto accademico pubblico che si svolge in presenza di una commissione composta da tre docenti: un presidente, il direttore e il revisore. In tale contesto il dottorando presenta la dissertazione e la discute con la commissione. L'atto, che si chiude con il pronunciamento del presidente sull'esito della stessa, si svolge nel seguente modo e ordine:
- 1° La difesa inizia con una preghiera.
 - 2° Il presidente della commissione dà il benvenuto a nome della Facoltà, presenta brevemente i membri della commissione e spiega come si svolgerà la difesa.
 - 3° Il presidente invita il dottorando a presentare, per un tempo massimo di trenta minuti, la propria dissertazione.
 - 4° Terminata la presentazione della dissertazione, il presidente invita il direttore a discutere, sempre per trenta minuti, la dissertazione con il dottorando. Il direttore presenta la propria valutazione sul percorso della ricerca e sui contributi della dissertazione e pone domande al dottorando sulla dissertazione.
 - 5° Terminata la discussione con il direttore, il presidente invita il revisore a discutere la dissertazione con il dottorando. Anche in questo caso il revisore può utilizzare un tempo massimo di trenta minuti. Il revisore presenta la propria valutazione della dissertazione e pone domande al dottorando sulla medesima.
 - 6° Dopo la discussione con il revisore, il presidente ha quindici minuti a disposizione, se lo ritiene opportuno, per esprimere il proprio giudizio, porre qualche domanda al dottorando, o invitare uno dei docenti presenti nell'aula a porre al dottorando una domanda sulla dissertazione.
 - 7° La discussione della dissertazione fra il dottorando e i membri della commissione può prolungarsi, previo accordo tra le parti, fino a trenta minuti.
 - 8° Terminata la discussione, il presidente invita i presenti ad attendere in aula fino al rientro della commissione, che lascia l'aula per qualche minuto per deliberare sull'esito della difesa.
 - 9° Rientrati in aula, il presidente pronuncia la formula di chiusura in latino: «*Facultas ..., apud hoc Romanum Athenaeum Pontificium a "Regina Apostolorum" nuncupatum, accuratissime perlecta dissertatione a Domino ... sedulo elaborata et hodie coram nobis [optime, bene, rite] exposita ac defensa, existimat et decernit eum, post [aptam] eiusdem dissertationis vel eius partis publicationem, esse idoneum et dignum recipiendi titulum Doctoris in*».
 - 10° Il presidente invita infine il dottorando a esprimere i suoi ringraziamenti ed a chiudere la difesa con una preghiera.
- § 5. La difesa ha un valore del 10% del voto complessivo del terzo ciclo.
- § 6. A partire della difesa ogni membro della commissione ha a disposizione 15 giorni lavorativi per consegnare alla Segretaria di Facoltà un voto, fra 0,0-10,0, per la difesa. Insieme al voto per la difesa, sia il direttore che il revisore devono consegnare il voto per la dissertazione (fra 0,0-10,0), un giudizio scritto sulla dissertazione e le condizioni per la pubblicazione. Visti i giudizi, il Decano approva la pubblicazione della dissertazione, comunicando al candidato gli eventuali emendamenti richiesti dal direttore e dal revisore e le altre condizioni per la pubblicazione (*Vidimus et approbamus*).

- § 7. Il Decano, se ritiene che ci sia una discrepanza o un'incompatibilità fra le condizioni che il direttore e il revisore hanno indicato per la pubblicazione, si attiva per giungere a un accordo tra i due. Se non si giunge a un accordo, il Decano nomina un secondo revisore, la cui valutazione è decisiva e il cui nome è scritto nel *Vidimus et approbamus*.
- § 8. Nel caso in cui il direttore o revisore è lo stesso Decano, viene sostituito dal primo consigliere a norma dei §§ 7 e 8, e qualora anche quest'ultimo appartenga alla commissione, dal secondo.
- § 9. La Segreteria di Facoltà calcola la media conseguita dal dottorando e prepara i documenti da consegnargli:
- 1° il giudizio del direttore e del revisore;
 - 2° il *Vidimus et approbamus* concesso dal Decano per la pubblicazione della dissertazione;
- § 10. A richiesta dello studente la Segretaria Generale consegna allo studente il certificato della Difesa.
- § 11. Se non viene concesso il *Vidimus et approbamus*, il candidato deve presentare nuovamente al direttore e al revisore la dissertazione, o una parte di essa, con le correzioni indicate e chiaramente evidenziate nel testo revisionato.

Art. 5. La pubblicazione della dissertazione

- § 1. Si conferisce il titolo di 'Dottore' soltanto dopo la pubblicazione della dissertazione. Spetta al Decano, sulla base del giudizio del direttore e del revisore della dissertazione, autorizzare il testo da pubblicare (*Vidimus et approbamus*).
- § 2. Il candidato consegna presso la Segreteria di Facoltà 10 copie della dissertazione insieme ad un file (formato pdf) che porta come titolo la matricola dell'autore e che riproduce integralmente ed esattamente il testo consegnato.
- § 3. La pubblicazione integrale o di un estratto della dissertazione deve avvenire entro e non oltre 10 anni dalla data della difesa.
- § 4. Affinché la dissertazione possa essere considerata come pubblicazione, nel caso di un estratto deve avere un'estensione minima di 65 pagine, indice e bibliografia incluse.
- § 5. La dimensione della pubblicazione deve essere di cm 17×24 cm.
- § 6. Sulla copertina e sul frontespizio della pubblicazione, sia dell'estratto che del testo integrale, devono essere stampati:
- 1° l'intestazione dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (in italiano);
 - 2° il nome della Facoltà (in italiano);
 - 3° il titolo della dissertazione;
 - 4° il nome e cognome dell'autore;
 - 5° la descrizione della pubblicazione;
 - a. "*Estratto della dissertazione per il Dottorato in...*" (nella lingua della dissertazione) o "*Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in...*" se si tratta di un estratto;
 - b. "*Dissertazione per il Dottorato in...*" (nella lingua della dissertazione) o "*Dissertatio ad Doctoratum in...*", se si tratta della pubblicazione integrale della dissertazione;
 - 6° il luogo di pubblicazione;
 - 7° l'anno di pubblicazione.

- § 7. Sul retro del frontespizio deve essere riportato il *Vidimus et approbamus*, la data in cui è stato concesso dal Decano e i nomi del direttore e del revisore.
- § 8. In ottemperanza all'art. 827 § 3 del Codice di Diritto Canonico, si raccomanda di chiedere l'*Imprimatur* al proprio Ordinario o a quello del luogo in cui si stampa la pubblicazione e, quando occorre, anche l'*Imprimi potest* del Superiore religioso, secondo il diritto particolare.
- § 9. Se si pubblica un estratto della dissertazione, esso deve includere:
- 1° l'indice dell'estratto;
 - 2° un'introduzione che spiega lo scopo, il metodo e la struttura generale della dissertazione, nonché il valore che l'estratto ha nell'insieme della dissertazione;
 - 3° il capitolo o i capitoli la cui pubblicazione è stata richiesta per ottenere il titolo di dottore;
 - 4° una conclusione;
 - 5° una tabella di sigle, abbreviazioni;
 - 6° la bibliografia dell'intera dissertazione;
 - 7° l'indice dell'intera dissertazione.
- § 10. Nella stampa dell'estratto le pagine devono essere numerate in ordine progressivo a partire da 1.
- § 11. Solo dissertazioni che hanno ottenuto *Summa cum laude* possono essere pubblicate nella collana di Tesi dell'Ateneo.
- § 12. Per la pubblicazione della dissertazione nelle collane di Tesi dell'Ateneo si seguano le norme tipografiche del Dipartimento di Pubblicazione.
- § 13. Per consegnare le copie relative ad una dissertazione che è stata pubblicata da una casa editrice, il candidato deve chiedere il preventivo consenso del Decano ed assicurare che il testo pubblicato rispetti l'integrità scientifica della dissertazione.
- § 14. All'atto della consegna delle copie – che può essere effettuata personalmente, tramite altra persona o per posta – la Segreteria di Facoltà è tenuta a verificare che queste rispettino le norme stabilite dall'Università e le condizioni stipulate per la pubblicazione. Se la dissertazione soddisfa tali requisiti, il Segretario di Facoltà consegna le copie alla Segreteria Generale e il titolo di dottore può essere conferito. La tesi dottorale non può essere divulgata, in forma integrale o parziale, prima che la stessa venga consegnata alla Segreteria di Facoltà.
- § 15. Se la Segreteria di Facoltà rileva irregolarità nei dati stampati o che la pubblicazione non si adegui alle indicazioni date dal Decano, le copie della dissertazione consegnate saranno respinte e sarà cura del candidato presentare le copie corrette secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria di Facoltà.
- § 16. Le dissertazioni pubblicate sono disponibili per la consultazione nella biblioteca dell'Ateneo.

NORME PER IL TERZO CICLO: NORME SPECIFICHE PER LA FACOLTÀ DI BIOETICA

Approvate dal Rettore, a tenore dell'art. 2,§2 del Regolamento Generale, con il Decreto 13/2021 dell'8 novembre 2021.

Gli articoli non menzionati restano invariati rispetto alle Norme per il Terzo Ciclo comuni alle tre Facoltà.

Titolo I. La Commissione per il Terzo Ciclo

§ 1. All'inizio del suo mandato, il Decano di Facoltà costituisce *ad triennium*, o per tempo determinato, una commissione per il terzo ciclo. Tale commissione è composta da tre docenti stabili della Facoltà o dell'Ateneo. Se uno dei membri proviene da altre Facoltà, la sua nomina richiede il consenso del suo Decano e l'autorizzazione del Vicerettore Accademico.

Titolo IV. La Dissertazione

Art. 1 Programma di ricerca

§ 3. La Commissione per il terzo ciclo valuterà sia i risultati ottenuti negli studi di perfezionamento sia il programma di ricerca, con l'obbligo di dare una risposta scritta al Decano entro 30 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione in Segreteria di Facoltà.

§ 5. In base alla valutazione, il Decano approva o meno il programma di ricerca. Se la Commissione non fornisce una valutazione entro il tempo richiesto, il Decano, con l'approvazione del Vicerettore Accademico, potrà prendere una decisione anche senza il giudizio della Commissione.

NORME PER IL TERZO CICLO: INTERPRETAZIONI E SPECIFICAZIONI

Approvate dal Rettore, a tenore dell'art. 15,1° del Regolamento Generale, con il Decreto 13/2021 dell'8 novembre 2021.

La Commissione per il Terzo Ciclo (cfr. Titolo I), è un organo di valutazione. Agisce con spirito collegiale, ma non ha autorità e non decide sui casi. Il suo servizio consiste nel fornire un giudizio tecnico sulla qualità dei temi sottoposti alla sua considerazione. Nello svolgere le sue funzioni, è opportuno che la Commissione raggiunga una visione condivisa, ma non è indispensabile l'unanimità.

Spetta all'Autorità della Facoltà prendere la decisione finale, ammettendo o non ammettendo il candidato al Terzo Ciclo e ai successivi passi.

Nel caso della Facoltà di Bioetica, l'Autorità Accademica non presiede la Commissione né è membro della stessa.

Per quanto riguarda il funzionamento interno della Commissione, le Norme per il Terzo Ciclo non entrano in dettaglio. La Commissione senz'altro può riunirsi per discutere sui progetti, ma non essendo richiesta l'unanimità, i giudizi possono essere condivisi tra i membri della Commissione anche per scritto. In tutte e due i casi, per dare voce alla Commissione e constatare i risultati, il Presidente della Commissione, qualora non sia il Decano, deve fornire al Decano un verbale che

indichi il numero di giudizi positivi e negativi, insieme con un resoconto delle ragioni a favore e in contro.

Riguardo a Titolo III, §5 delle Norme per il Terzo Ciclo, il Decano può dispensare del requisito dell'articolo scientifico, secondo quanto già stabilito nell'art. 5 delle Norme per il Riconoscimento dei Crediti.

Riguardo a Titolo IV, art. 2,§6 delle Norme per il Terzo Ciclo, la Commissione per il terzo ciclo offre un parere tecnico ed è il Decano che, analizzata la valutazione, approva o meno il progetto.